
Approvato con delibera di C.C. n. 97 del 28/11/2026

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

Art. 48 - del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36

Indice

Capo I

DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

- Art. 1 - Regole generali
- Art. 2 - Principi generali applicabili alle procedure sotto soglia
- Art. 3 - Divieto di frazionamento e accorpamento artificioso dei lotti
- Art. 4 - Tutela delle imprese di minori dimensioni e principio di prossimità
- Art. 5 - Obblighi di trasparenza
- Art. 6 - Principio di rotazione
- Art. 7 - Fasce di importo degli appalti sotto soglia ai fini della rotazione e aree merceologiche
- Art. 8 - Deroga e disapplicazione del principio di rotazione
- Art. 9 - Indagini di mercato
- Art. 10 – Albo fornitori
- Art. 11 Affidamento dell'appalto
- Art. 12 - Stipula del contratto e pubblicazione
- Art. 13 - Termine dilatorio
- Art. 14 – Il Responsabile Unico del Progetto/ Responsabile di Fase
- Art. 15 - Esecuzione anticipata
- Art. 16 - Subappalto
- Art. 17 - Certificato di regolare esecuzione
- Art. 18 - Garanzie

Capo II

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA

- Art. 19 - Affidamenti diretti
- Art. 20 – Requisiti da richiedere all'operatore
- Art. 21 - Modalità procedimentali e motivazione in caso di affidamento diretto
- Art. 22 - Verifica della congruità dell'offerta
- Art. 23 - Anomalia dell'offerta
- Art. 24 - Controllo dei requisiti

Capo III

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA

Art. 25 - Procedure negoziate

Art. 26 - Iter procedimentale

Art. 27 - Fasi della procedura

Art. 28 - Atto propulsivo - Decisione a contrarre

Art. 29 - Modalità di individuazione degli operatori economici da invitare

Art. 30 - Invito alla procedura

Art. 31 - Contenuto della lettera d'invito

Art. 32 - Criteri di aggiudicazione

Art. 33 – Anomalia dell'offerta

Art. 34 - Commissione giudicatrice

Art. 35 - Verifica dei requisiti

Art. 36 - Termine di conclusione della procedura negoziata

Art. 37 - Forma del contratto

Art. 38 – Applicazione, Norme finali, transitorie e di rinvio

Capo I

DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

Art. 1 - Regole generali

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie previste dal Codice dei contratti pubblici, di cui all'art. 14 del D.lgs. 36/2023, ed alla stipula dei relativi contratti.
2. Nel rispetto degli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa è possibile ricorrere agli affidamenti diretti e alle procedure negoziate sotto soglia, purché i lavori, forniture e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e le attività di progettazione, da appaltare non rivestano interesse transfrontaliero certo.
3. Nel primo atto della procedura prescelta il RUP, dopo apposite verifiche istruttorie, deve dare atto dell'assenza del suddetto interesse transfrontaliero certo.
4. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, di aggregazioni e centralizzazione delle committenze e di qualificazione delle stazioni appaltanti.
5. Agli affidamenti diretti e alle procedure negoziate sotto soglia europea si applicano le disposizioni del D.lgs. 31.03.2023, n. 36 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"* come modificato ed integrato dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 *"Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36"* e *Legge n. 105 del 18 luglio 2025*, di conversione con modifiche del *decreto legge 21 maggio 2025, 73 (c.d. Decreto Infrastrutture)* di seguito indicato anche come *"Codice"*, se non derogate dalla Parte I (articoli da 48 a 55) del D.lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), le disposizioni dello stesso .

Art. 2 - Principi generali applicabili alle procedure sotto soglia

1. Le procedure sotto soglia sono soggette ai principi generali contenuti nel codice dei contratti pubblici ed in particolare, sono svolte nel rispetto dei principi:
 - a. del risultato, che impone, alle stazioni appaltanti e gli enti concedenti, l'obbligo di perseguire i risultati dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
 - b. di fiducia che comporta la reciproca fiducia, tra funzionari e operatori economici, nell'azione

-
- legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione;
- c. dell'accesso al mercato, che comporta che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti debbano favorire, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto delle regole di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
 - d. interpretativo ed applicativo, in forza dei quali le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui alle lettere a), b) e c) sopra riportati;
 - e. di buona fede e tutela dell'affidamento che comporta che nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportino reciprocamente nel rispetto dei principi di cui alla presente lettera;
 - f. di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, in base ai quali la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore disciplinato dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato;
 - g. di auto-organizzazione amministrativa, in base al quale le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea;
 - h. di autonomia contrattuale, in base al quale, nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni vengono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge;
 - i. di conservazione dell'equilibrio contrattuale, in base al quale, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali;
 - j. di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione, in base ai quali i contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice;
 - k. di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, in base al quale al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato
-



il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;

- l. di applicazione delle pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate tenuto conto della tipologia di intervento, con particolare riferimento al settore dei beni culturali e del paesaggio
2. Inoltre, le procedure sotto soglia sono improntate al rispetto dei principi:
 - a. di economicità, che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
 - b. di efficacia, che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
 - c. di trasparenza e pubblicità, i quali impongono la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
 - d. di proporzionalità, che implica l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
 - e. di rotazione degli affidamenti, il quale richiede il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
 - f. di sostenibilità energetica e ambientale, che implica la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
 - g. di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, che comportano l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.

Art. 3 - Divieto di frazionamento e accorpamento artificioso dei lotti

1. Il valore stimato delle procedure sotto soglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati dall'art. 14 del Codice dei Contratti Pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto si rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di

ripetizione dell'affidamento nel tempo.

2. In base all'art. 58 del Codice è vietato altresì l'accorpamento artificioso dei lotti.
3. Spetta al Responsabile Unico di Progetto (RUP) accertare e attestare le condizioni che richiedono di non suddividere l'appalto in lotti.

Art. 4 - Tutela delle imprese di minori dimensioni e principio di prossimità

1. Nel predisporre gli atti delle procedure sotto soglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

Analogamente, per le prestazioni in questione, quale mero criterio premiale da valorizzare nell'ambito dell'offerta tecnica, si applicheranno criteri di valutazione atti a valorizzare l'affidamento ad operatori economici operanti nell'ambito territoriale di riferimento.

Art. 5 - Obblighi di trasparenza (art. 28 del D.lgs 36/2023)

1. Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea trova applicazione l'art. 28 del codice che stabilisce che per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto, l'elenco degli operatori coinvolti, l'affidatario, l'importo di affidamento, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.
2. A norma del neo introdotto co. 2 bis dell'art. 50 del Codice: *"Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito l'avvio di una consultazione"* relativamente alle:
 - a) *procedure negoziate senza bando per i lavori di importo pari o superiori a euro 150.000,00 e fino alle soglie comunitarie*
 - b) *procedure negoziate senza bando per servizi e forniture di importo pari o superiori a euro 140.000,00 e fino alle soglie comunitarie.*
3. Per le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea è obbligatoria la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento/aggiudicazione. Nelle procedure negoziate l'avviso deve contenere l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati. L'avviso di pubblicazione avviene anche mediante l'indicazione dell'esito della procedura nel portale Appalti attraverso l'URL di pubblicazione della piattaforma dei contratti pubblici di ANAC

-
4. Nel caso di affidamento diretto detto adempimento non si rende necessario, ma è sufficiente la pubblicazione della determina di affidamento.
 5. Tutte le pubblicazioni vanno effettuate sul profilo committente, "*Amministrazione trasparente*", sezione "*Bandi e contratti*" e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Art. 6 - Principio di rotazione (art. 49 del D.lgs 36/2023)

1. Il Comune di Taranto si impegna a rispettare il principio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei a partecipare e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.
2. Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti e aggiudicazioni a favore del contraente uscente. È esclusa la rotazione per gli operatori economici semplicemente invitati a precedenti procedure negoziate.
3. La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sotto soglia svolte: quella in corso e quella immediatamente precedente e comporta il divieto di invitare operatori economici aggiudicatari o affidatari del precedente appalto, salvo le deroghe illustrate nell'articolo 8 e nell'articolo 29 del presente regolamento e salvo i casi di non applicazione previsti nel successivo co. 6 e nell'art. 8 del presente regolamento.
4. La rotazione si attua all'interno del medesimo settore merceologico/categoria di opere e nella medesima fascia di valore economico, come meglio definita nell'art. 7 del presente regolamento.
5. Per l'individuazione dello stesso settore merceologico si deve fare riferimento alle prime 5 cifre del codice CPV (Common Procurement Vocabulary), che, se identiche, individuano la medesima categoria entro la quale si applica la "rotazione".

Per l'individuazione della "stessa categoria di opere" si deve fare riferimento al possesso, da parte dell'operatore economico, della medesima SOA nella categoria prevalente.

Per i Servizi di ingegneria e architettura occorre procedere di volta in volta alla specificazione delle prestazioni richieste per valutare se i Servizi sono analoghi o meno ai fini della "rotazione".

6. In ogni caso il principio di rotazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura.

Ciò implica:

- per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse che non venga contingentato il numero degli operatori che verranno invitati;
 - nel caso di utilizzo dell'albo dei fornitori, che vengano invitati tutti gli operatori iscritti nella categoria merceologica per la fascia di importo oggetto di acquisizione.
7. Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente la prescrizione di specifici



requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Art. 7- Fasce di importo degli appalti sotto soglia ai fini della rotazione ed aree merceologiche (art. 49 co. 3 D.lgs. 36/2023)

1. Gli appalti riguardanti le procedure sotto soglia sono (in applicazione della facoltà della S.A. prevista al co. 3 dell'art. 49 del D.lgs. 36/2023) suddivisi nelle sotto riportate fasce di importo, entro le quali deve essere disposta la rotazione di cui al precedente articolo 6. Le fasce sono le seguenti:

I. Forniture

Fascia	Importo
A1	fino a € 4.999,99;
B1	pari a € 5.000,00, sino a € 20.000,00
C1	pari a € 20.001 sino a € 39.999
D1	pari a € 40.000,00, sino a € 139.999
E1	pari a € 140.000,00, sino alla soglia di rilevanza europea

II. Servizi

Fascia	Importo
A2	fino a € 4.999,99;
B2	pari a € 5.000,00, sino a € 20.000,00
C2	pari a € 20.001 sino a € 39.999
D2	pari a € 40.000,00, sino a € 139.999
E2	pari a € 140.000,00, sino alla soglia di rilevanza europea

2. Per quanto riguarda gli appalti dei servizi sociali ed assimilati (di cui all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014) si aggiungono, a quelle sopra elencate, le seguenti:

Fascia	Importo
F2	pari a € 221.000 sino a € 499.999
G2	pari a € 500.000 sino alla soglia di rilevanza europea

3. Per l'affidamento di beni e servizi diversi dai servizi di ingegneria e architettura, per le categorie merceologiche si rinvia al vocabolario comune degli appalti (di seguito CPV) vigente.
4. Per l'affidamento dei lavori verrà considerata la suddivisione in categorie individuata dalla tabella A "*Categorie di opere generali e specializzate*" contenuta nell'allegato II.12 del Codice (categorie SOA); le soglie di importo sono stabilite come segue:



III. Lavori

Fascia	Importo
A3	fino a € 4.999,99;
B3	da € 5.000 sino a € 39.999
C3	da € 40.000 sino a € 149.999
D3	da € 150.000 sino a € 999.999
G3	da € 1.000.000 sino alla soglia di rilevanza europea fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente previste dall'art. 70 del Codice

5. Per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura si utilizzeranno le categorie professionali. Le soglie di importo sono quelle indicate nella tabella seguente:

IV. Servizi di ingegneria e architettura

Fascia	Importo
A4	fino a € 4.999,99;
B4	pari a € 5.000,00, sino a € 39.999
C4	pari a € 40.000,00, sino a € 139.999
D4	pari a € 140.000,00, sino alla soglia di rilevanza europea

6. Il divieto di affidamento o di aggiudicazione ex art. 49 comma2 del D.Lgs. 36/2023, si applica con riferimento a ciascuna fascia, salvo quanto previsto dai commi 4,5 e 6 dello stesso art. 49 del Codice.
7. Per le aree merceologiche si rinvia all'Albo Telematico della Stazione Appaltante.

Art. - 8 Deroga e disapplicazione del principio di rotazione (art 49 co. 6 D.lgs 36/2023)

- Fermo restando che, ai sensi dell'art. 49, co. 6, del D. Lgs. 36/2023, per affidamenti diretti di importo inferiore ad €. 5.000,00 è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione, per affidamenti di importo pari o superiore ad €. 5.000,00 è consentito disapplicare l'obbligo di rotazione purché ricorrano **cumulativamente**, le seguenti condizioni:
 - particolari situazioni afferenti alla struttura del mercato
 - effettiva assenza di alternative
 - verificata l'accurata esecuzione del precedente appalto
 - verificata la qualità della prestazione resa
- Tali condizioni devono essere opportunamente giustificate nel primo atto di avvio della procedura di affidamento. La particolare struttura del mercato e l'effettiva assenza di alternative possono essere accertate tramite la pubblicazione di un avviso di indagine di mercato aperta a tutti gli operatori economici, precisandosi che tale presupposto non s'intende necessariamente

ricorrere solo perché all'avviso risponde unicamente l'operatore economico uscente.

3. Il principio di rotazione non opera nel momento in cui un operatore economico, anche se precedente affidatario in forma singola o quale capogruppo mandatario di un raggruppamento temporaneo, si presenti in qualità di mandante di un R.T.
4. In caso di affidamento diretto, il principio opera anche nell'ipotesi di pubblicazione di un avviso di indagine di mercato senza che siano posti limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, stante l'interpretazione letterale dell'art. 49, co. 5 poiché riferito alla procedura negoziata; tuttavia, la stazione appaltante potrà valutare la possibilità che l'affidatario uscente possa manifestare il proprio interesse, purché non si avvantaggi della rendita di posizione e sempre nel rispetto dei principi di risultato, fiducia e accesso al mercato, quali criteri interpretativi e applicativi delle disposizioni codicistiche.
5. In relazione ai servizi alla persona, come individuati dall'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, in prospettiva liberalizzante, opera il combinato disposto di cui ai co. 3 e 8 dell'art. 128 del D.lgs. 36/2023, con onere motivazionale in capo alla stazione appaltante limitatamente alla sussistenza dei presupposti ivi contemplati.

Art. 9 - Indagini di mercato

1. Ai fini di una migliore conoscenza dei prodotti, dei sistemi e delle pratiche del mercato di riferimento e/o degli operatori economici, la struttura competente per l'intervento può in ogni momento disporre indagini di mercato, anche informali, in base a quanto di seguito stabilito.
2. L'utile esperimento di una indagine di mercato non costituisce proposta contrattuale e non determina alcun vincolo o obbligo verso la platea dei destinatari.
3. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute appropriate, in rapporto a elementi quali, a titolo esemplificativo, l'importo stimato, la tempistica di acquisizione dell'oggetto, la complessità, la caratteristica merceologica di riferimento.
4. L'indagine di mercato è normalmente esperita sulla base di un avviso o di una lettera di invito, in cui sono individuati i seguenti elementi:
 - a. l'oggetto dell'indagine e la finalità;
 - b. le caratteristiche di base: quantità, importo stimato e durata dell'oggetto;
 - c. i requisiti di ordine generale previsti dagli articoli 94, 95, 97 e 98 del Codice;
 - d. i requisiti di ordine speciale previsti dall'art. 100 del Codice
 - e. le successive modalità di effettuazione della negoziazione o dell'affidamento nonché l'individuazione di un numero minimo e/o massimo di operatori economici che saranno invitati alla successiva fase della negoziazione;



f. l'individuazione della piattaforma telematica di negoziazione.

5. L'indagine di mercato è esperita sulla base di un avviso che è pubblicato sulla piattaforma informatica *di e-procurement* per un tempo congruo a raccogliere le manifestazioni di interesse, di norma pari ad almeno quindici giorni, naturali e consecutivi, salva abbreviazione per cause di urgenza. Inoltre l'avviso va pubblicato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC
6. Qualora l'importanza dell'appalto lo richieda potranno essere associate ulteriori forme di pubblicità sulla base delle valutazioni effettuate dal RUP. A tal fine la durata della pubblicazione sul predetto profilo del committente dovrà essere del pari stabilita in ragione della rilevanza del contratto.
7. Il criterio di individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva fase di negoziazione deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al primo periodo è impossibile o comporta per il Comune di Taranto oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. Tale circostanza deve essere anch'essa esplicitata nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato e nei relativi atti di affidamento.

Art. 10 – Albo fornitori (*Allegato II.1 del D.lgs 36/2023*)

L'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura d'appalto può essere effettuata, oltre che tramite indagine di mercato, anche tramite l'albo fornitori, costituito dal Comune di Taranto secondo le modalità di seguito individuate.

1. L'albo viene costituito a seguito di avviso pubblico, nel quale viene rappresentata la volontà di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare.
2. L'avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è reso conoscibile agli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul profilo del Comune di Taranto, nella sezione "Gare di Appalto" e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.
3. L'albo è articolato secondo fasce d'importo e in categorie merceologiche.
4. L'avviso deve indicare:
 - le modalità di selezione degli operatori economici da invitare;
 - i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere;
 - le categorie e fasce di importo in cui è suddiviso l'elenco;
 - i requisiti minimi necessari all'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna
 - categoria merceologica o fascia di importo.
5. L'operatore economico può richiedere l'iscrizione limitata ad una o più fasce di importo ovvero

alle singole categorie merceologiche.

6. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000.
7. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per il settore lavori oggetto di affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti.
8. L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita dalla data di pubblicazione dell'avviso senza limitazioni temporali.
9. La valutazione delle istanze di iscrizione è effettuata dal Servizio Competente, secondo le modalità previste negli specifici Avvisi.
10. La revisione dell'elenco medesimo avviene con cadenza annuale.
11. La trasmissione delle comunicazioni e della documentazione avviene tramite piattaforma digitale.
12. Gli operatori economici sono tenuti ad informare tempestivamente il Comune di Taranto rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti ed alle eventuali variazioni dell'assetto aziendale.
13. Vengono esclusi dall'albo gli operatori economici che, secondo motivata valutazione:
 - abbiano commesso grave negligenza;
 - siano in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - abbiano commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale;
 - si siano resi responsabili di false dichiarazioni;
 - si siano resi responsabili di gravi inadempimenti attestati dal responsabile del progetto;
 - non posseggano uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione;
 - abbiano perduto uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione. In questo caso è possibile il loro inserimento in altre sezioni dell'elenco su loro richiesta;
 - non abbiano presentato offerte a seguito di tre inviti nel biennio.
14. Gli elenchi sono pubblicati sulla Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD), in via permanente.

Art. 11 - Affidamento dell'appalto (art. 52 del D.lgs 36/2023)

1. L'affidamento o l'aggiudicazione dell'appalto è disposto solo dopo la verifica dei requisiti dell'operatore economico, ad esclusione degli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 40.000,00 per i quali trovano applicazione le modalità di controllo di cui al successivo art. 24 del presente regolamento.

Art. 12 - Stipula del contratto e pubblicazione

1. La stipula del contratto relativo agli affidamenti di importo inferiore a 150.000,00 € per i lavori e 140.000,00 € per servizi e forniture avviene di norma, salvo motivata deroga da parte del RUP, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.
2. La stipula del contratto relativo agli affidamenti d'importo superiore a 150.000,00 € per i lavori e 140.000,00 € per servizi e forniture avviene, di norma, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata da indicare nella decisione a contrarre.
3. I contratti sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, una tantum, in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del Codice. Più precisamente, per appalti di valore inferiore ad € 40.000 l'imposta non è dovuta, mentre, negli altri casi il valore dell'imposta è progressiva in funzione del crescere del valore dell'appalto, come meglio descritto nell'allegato di cui al periodo precedente.

Art. 13 - Termine dilatorio (art 55 co. 2 D.lgs 36/2023)

1. Negli affidamenti sottosoglia non trova applicazione il termine dilatorio (stand-still period); pertanto, la stipula del contratto può avvenire anche immediatamente dopo l'aggiudicazione e comunque non oltre trenta giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 55, co. 1, del Codice.

Art. 14 - Il Responsabile Unico del Progetto / Responsabile di Fase (art 15 D.lgs 36/2023)

1. Per ogni procedura di affidamento riconducibile a quanto disciplinato nell'articolo 50 del Codice e nel presente Regolamento è nominato, con atto del Settore competente per l'intervento, un Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'articolo 15 del Codice e di quanto espressamente previsto dall'All. I.2 che, ove lo ritenga opportuno, provvede alla individuazione di una struttura di supporto.
2. Il presente Regolamento prevede per ciascun affidamento o aggiudicazione un Responsabile Unico di progetto che curerà la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione riconducibile alla struttura competente per l'intervento e, qualora individuato, un Responsabile del procedimento per la fase di affidamento ai sensi dell'articolo 15 comma 4 del Codice. In caso di mancata nomina del Responsabile di Fase il ruolo è assunto direttamente dal Responsabile

Unico di Progetto.

3. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP, le relative funzioni restano in capo al titolare della struttura competente per l'intervento, che cura le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto.
4. Ferma restando l'unicità del RUP e la specificità delle funzioni allo stesso affidate, il titolare del Settore competente per l'intervento, può individuare singoli responsabili per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto ed un responsabile di procedimento per la fase di affidamento.
5. Quanto ai compiti del RUP e dei Responsabili delle singole fasi si rinvia agli articoli 6, 7 ed 8 dell'All. I.2 al Codice.
6. L'ufficio di RUP è affidato a persona in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione;
 - b. possesso del prescritto titolo di studio in rapporto all'oggetto ed alla dimensione dell'intervento;
 - c. possesso di adeguata esperienza professionale ex art. 4 e 5 dell'allegato I.2 del Codice.
7. Non può svolgere le relative funzioni e, se nominato, decade dall'incarico, il RUP che versi in una delle situazioni di conflitto di interesse, di cui all'articolo 16 del Codice, ovvero abbia riportato condanne anche non passate in giudicato per reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica Amministrazione.
8. Il RUP è di norma individuato nel dipendente di categoria C e D nell'ambito dell'ufficio competente in rapporto al contratto di cui trattasi purché in possesso dei requisiti previsti dagli art. 4 e 5 dell' Allegato I.2 del Codice
9. Qualora richiesto in rapporto alle caratteristiche intrinseche dell'affidamento di servizi e forniture, il Settore competente alla gestione del relativo contratto, su proposta del RUP, provvede alla nomina del direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) solo nei casi previsti dall'articolo 8 co. 4 dell'allegato I.2 del Codice, comunque anteriormente all'esecuzione del relativo intervento. Per gli affidamenti dei lavori, il medesimo Settore, su proposta del RUP, nomina il Direttore dei Lavori (DL) individuandolo tra i soggetti, in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all'oggetto del contratto previsti dal Codice.

Art. 15 - Esecuzione anticipata (art 50 co. 6 D.lgs 36/2023)

1. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario il Comune di Taranto può procedere all'esecuzione anticipata del contratto di cui all'art. 50, co. 6, del Codice; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del Direttore dell'Esecuzione.



-
2. L'esecuzione del contratto può essere iniziata anche prima della stipula del contratto, per motivate ragioni che devono emergere in modo esplicito e puntuale nella decisione a contrarre.
 3. L'esecuzione in via anticipata è sempre ammessa quando sussistono le ragioni d'urgenza di cui al co. 9 dell'art. 17 del Codice.

Art. 16 – Subappalto (*art. 119 del D.lgs. n. 36/2023*)

1. Il subappalto è regolato dall'articolo 119 del D.lgs. n. 36/2023.

Il Comune di Taranto, in osservanza di quanto stabilito dal Codice, dal protocollo di legalità vigente, effettua i controlli previsti, relativamente al possesso dei requisiti dei subappaltatori, nonché il verificarsi delle condizioni relative alla tutela dei lavoratori ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 17 - Certificato di regolare esecuzione (*art 50 co. 7 D.lgs 36/2023*)

1. Per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea il Comune di Taranto può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal Direttore dell'Esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Art. 18 - Garanzie (*art 53 D.lgs 36/2023*)

1. Negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate di valore inferiore alle soglie comunitarie, il Comune di Taranto non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 del Codice salvo che, nelle procedure negoziate, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.
2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento al netto dell'IVA e degli oneri accessori
3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106.
4. In casi debitamente motivati è facoltà del Comune di Taranto non richiedere la garanzia definitiva. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.
5. In particolare, la garanzia definitiva può non essere richiesta per appalti ad esecuzione immediata nonché per appalti di valore inferiore ad € 40.000,00 e infine, per appalti affidati ad operatore economico particolarmente referenziato nonché per altre specifiche ragioni adeguatamente

motivate in relazione alla specificità dell'affidamento.

6. La garanzia definitiva è costituita con le modalità di cui all'art. 117 del Codice.

Capo II

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA

Art. 19 - Affidamenti diretti

1. Gli affidamenti diretti consentono l'assegnazione del contratto senza una procedura di gara; nell'affidamento diretto, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dal Comune di Taranto, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, co. 1, lettere a) e b), del Codice e dei requisiti generali e/o speciali previsti dal medesimo Codice.
2. Si procede all'affidamento diretto dei contratti di lavori, servizi e forniture con le seguenti modalità:
 - a. importo inferiore a € 40.000,00: affidamento diretto "puro" anche senza consultazione di più operatori economici nel rispetto del principio di rotazione. Resta comunque ferma la possibilità di procedere all'affidamento previa consultazione di più operatori economici;
 - b. importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 140.000,00: affidamento diretto dei contratti di servizi e forniture previa consultazione di almeno tre operatori economici. Resta comunque ferma la possibilità di procedere direttamente, anche senza consultazione di più operatori economici, specificando nelle motivazioni le ragioni che hanno indotto a tale decisione;
 - c. importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00: affidamento diretto dei contratti di lavori previa consultazione di almeno tre operatori economici. Resta comunque ferma la possibilità di procedere direttamente, anche senza consultazione di più operatori economici, specificando nelle motivazioni le ragioni che hanno indotto a tale decisione;

Nel caso di variazione in aumento o in diminuzione delle soglie stabilite dall'articolo 50, co. 1, lett. a) e b) del Codice per l'affidamento diretto, si intendono automaticamente adeguate anche le soglie di cui alle lettere b) e c).
3. Gli affidamenti diretti vanno effettuati assicurando che siano scelti attraverso l'utilizzo dell'Albo Telematico della Stazione Appaltante, soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, verificate dal Settore/Servizio competente per l'intervento.
4. Gli affidamenti diretti fino a concorrenza dell'importo di € 5.000,00 e quelli in somma urgenza, di cui all'articolo 140 del Codice, sono effettuati direttamente dal Settore/Servizio competente



per l'intervento.

Art. 20 - Requisiti da richiedere all'operatore

1. All'operatore economico vengono richiesti requisiti quali:
 - a) l'idoneità professionale;
 - b) le capacità economiche - finanziarie e/o tecniche - professionali in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento;
2. I requisiti di capacità tecnica e professionale ed economica e finanziaria devono essere proporzionati all'oggetto dell'affidamento e tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di concorrere; in ordine al possesso di detti requisiti si prevede che:
 - a. il requisito di idoneità è attestato mediante l'iscrizione al registro delle imprese della Camera di commercio, o all'Albo delle imprese artigiane o ad altro elenco o Albo, ove previsto, legittimante lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
 - b. i requisiti di capacità economica e finanziaria sono attestati mediante dimostrazione dei livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento, ovvero livelli minimi di patrimonializzazione. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
 - c. requisiti di capacità tecnica e professionale sono stabiliti in ragione all'oggetto e all'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o particolari risorse umane.
3. La struttura competente per l'intervento richiede, nella forma stabilita dagli articoli 47 e 48 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà sul possesso dei requisiti di ordine generale previsti dagli articoli 94, 95, 97 e 98 del Codice, di capacità tecnica e professionale ed economica e finanziaria, previsti dall'articolo 100 dello stesso.
4. Il suddetto onere è derogato per il caso di adesione alle convenzioni o agli accordi quadro di Consip s.p.a. o di altra centrale di committenza di riferimento.

Art. 21 - Modalità procedurali e motivazione in caso di affidamento diretto

1. La struttura competente per l'intervento nella persona del R.U.P. o, in caso di mancata nomina, del



Dirigente dell'unità organizzativa in collaborazione con il responsabile del servizio competente per l'intervento, invita gli operatori selezionati a presentare preventivo mediante:

- a) piattaforma informatica *di e-procurement (Portale Maggioli)*;
 - b) piattaforma informatica "Acquisti in rete PA" di Consip S.p.A.;
 - c) richiesta mediante PEC per appalti di forniture, servizi e lavori di importo inferiore ad € 5.000,00 (nei casi di non utilizzo della piattaforma Maggioli o Acquisti in rete PA) con l'ausilio dell'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma dell'Autorità per la richiesta del CIG alla PCP.
2. La struttura competente per l'intervento redige il provvedimento di affidamento nella quale si approvano le valutazioni effettuate e gli esiti degli eventuali controlli eseguiti di cui all'art. 24 del presente Regolamento e dovrà contenere i seguenti elementi:
- a) l'oggetto dell'affidamento, l'importo e il fornitore;
 - b) il nominativo del RUP e del DEC (se nominato);
 - c) gli elementi essenziali del contratto
 - d) il possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti;
 - e) la rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare;
 - f) eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;
 - g) la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
 - h) il rispetto del principio di rotazione o le motivazioni di eventuali deroghe;
 - i) la copertura finanziaria
3. Il provvedimento di cui al punto precedente è pubblicato a cura del Settore/Servizio, con le modalità previste all'art. 5 del presente Regolamento

Art. 22 - Verifica della congruità dell'offerta

1. La struttura competente per l'intervento svolge la verifica di congruità dell'offerta a prescindere dal numero di preventivi acquisiti per gli affidamenti di Lavori/Servizi/Forniture sotto la soglia comunitaria da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo.
2. La struttura competente per l'intervento deve attestare che la verifica è stata svolta e che il prezzo è da ritenersi congruo e idoneo all'espletamento delle attività oggetto dell'affidamento.
3. La dichiarazione di congruità dell'offerta, da acquisire prima dell'adozione del provvedimento di affidamento, deve essere motivata in ordine alle verifiche svolte ed agli elementi di conoscenza acquisiti agli atti. La relazione sulla congruità va allegata obbligatoriamente al provvedimento .

Art. 23 - Anomalia dell'offerta

1. L'istituto giuridico dell'anomalia dell'offerta non trova applicazione negli affidamenti diretti.

Art. 24 - Controllo dei requisiti

1. Per appalti di valore inferiore ad € 40.000,00, per i quali vengono disposti affidamenti diretti:
 - a. gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ovvero anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.
 - b. quando, in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, l'Amministrazione procede alla revoca dell'affidamento e alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'A.N.AC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dal Comune di Taranto per un periodo di dodici mesi,
2. Per appalti di valore pari ad € 40.000,00 sino alle soglie previste dall'articolo 50, co. 1, lett. a) e b) del Codice:
 - a. la verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario;
 - b. la struttura competente per l'intervento competente verifica l'assenza di cause di esclusione automatica di cui all'articolo 94 del Codice attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico (F.V.O.E.) ovvero tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati;
 - c. le verifiche di assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 del Codice e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 100 del Codice avvengono con le medesime modalità di cui alla precedente lett. b);
 - d. quando, in conseguenza alla verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, si procede alla risoluzione del contratto, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'A.N.AC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dall'Amministrazione per un periodo di 12 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.
3. Per gli affidamenti di cui ai co. 1 e 2, il contratto deve contenere espresse e specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:
 - a. la risoluzione dello stesso;
 - b. il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
 - c. l'incameramento della cauzione definitiva ove acquisita o, in alternativa, l'applicazione di una

penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

4. La struttura competente per l'intervento, può procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario, per tutta la durata del contratto ovvero a cadenze stabilite in rapporto alla validità delle relative certificazioni.
5. Per gli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 5.000,00, l'autocertificazione dei requisiti può essere resa mediante autocertificazione tradizionale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, invece che mediante DGUE

Capo III

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA

Art. 25 - Procedure negoziate

1. Le procedure negoziate sono procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto.
2. Le procedure negoziate sono esperite dalle varie direzioni con esclusiva competenza del Servizio Appalti e Contratti per gli appalti di lavori con valore stimato dell'appalto pari o superiore a 1 milione di euro mediante ricorso alla piattaforma telematica della Stazione Appaltante, della Consip S.p.A. - MePa o di altra centrale di committenza di riferimento previo provvedimento da parte della Settore competente per l'intervento, con il quale si approva la scheda prestazionale dettagliata ovvero Capitolato d'appalto e si specifica l'interesse pubblico sotteso, la necessità, la quantità e le caratteristiche di base, l'importo stimato, la copertura contabile e gli aspetti accessori dell'acquisizione, estesi alla fase esecutiva del rapporto.
3. Le negoziazioni sono effettuate con riguardo agli interventi collocati nei seguenti ambiti e fasce economiche:
 - a. forniture e servizi (compresi servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione) di importo pari o superiore ad € 140.000,00 sino alle soglie di rilevanza europea: diramazione di una richiesta di offerta rivolta ad almeno cinque operatori economici, individuati mediante l'Albo telematico della Stazione Appaltante, ovvero, in mancanza o in alternativa, individuati sulla base di un'apposita indagine di mercato;
 - b. lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore ad un milione di €. 1.000.000,00: diramazione di una richiesta di offerta rivolta ad almeno cinque operatori economici individuati mediante l'Albo telematico della Stazione Appaltante, ovvero selezionati tramite una preventiva indagine di mercato;



-
- c. lavori di importo pari o superiore ad un milione di euro sino alle soglie di rilevanza europea: diramazione di una richiesta di offerta rivolta ad almeno dieci operatori economici individuati mediante l'Albo telematico della Stazione Appaltante, ovvero selezionati tramite una preventiva indagine di mercato.
 - d. per i lavori di importo superiore ad € 1.000.000,00 è possibile procedere tramite procedura aperta, con inversione procedimentale, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del D. Lgs. n° 36/2023.

Art. 26 - Iter procedimentale

- 1. La decisione a contrarre costituisce, quando non viene precedentemente approvato avviso di indagine di mercato, il primo atto della procedura negoziata, nel quale deve essere confermato, svolgendo una preventiva istruttoria, che l'appalto da bandire non riveste interesse transfrontaliero certo.
- 2. Qualora si rinvenga un interesse transfrontaliero certo si renderà necessario attivare una procedura ordinaria.
- 3. I relativi contratti sono affidati, nel rispetto del principio di rotazione, previo strumento telematico di negoziazione rivolto ad un numero di operatori economici scelti secondo le modalità di cui all'articolo 25, attraverso l'utilizzo dell'Albo Telematico del Comune di Taranto o di altra centrale di committenza di riferimento, che rispetti i criteri minimi stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, in rapporto anche alla rilevanza economica e strategica dell'affidamento.

Art. 27 - Fasi della procedura

La procedura negoziata sotto soglia si sviluppa su 3 fasi:

- 1. Lo svolgimento di indagini di mercato oppure la consultazione dell'albo fornitori del Comune di Taranto o di altra centrale di committenza di riferimento per l'individuazione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo. L'Amministrazione, volta per volta, sceglie fra le due ipotesi la modalità che ritiene più idonea in relazione alla tipologia di fornitura/servizi/lavori da affidare;
- 2. il confronto competitivo tra gli operatori economici individuati e invitati, nonché la scelta dell'affidatario a cura del Settore/Servizio competente;
- 3. la stipula del contratto.

A norma del neo introdotto co. 2 bis dell'art. 50 del Codice: *“Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito l'avvio di una consultazione” relativamente alle:*

- a) *procedure negoziate senza bando per i lavori di importo pari o superiori a euro 150.000,00 e*



fino 1 milione di euro;

- b) procedure negoziate senza bando per i lavori di importo pari o superiori a 1 milione di euro e fino alle soglie;*
- c) procedure negoziate senza bando per servizi e forniture di importo pari o superiori a euro 140.000,00 e fino alle soglie.*

L'avviso dell'avvio delle procedure di gara, introdotto dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, si pone in termini di evidenza necessaria e propedeutica dell'avvio del confronto selettivo vero e proprio e consente agli operatori di essere edotti circa il fabbisogno della Stazione Appaltante e le relative modalità di individuazione degli operatori economici da invitare.

Art. 28 - Decisione a contrarre

1. Il provvedimento predisposto da parte della struttura competente per l'intervento deve indicare
 - a. l'assenza di un interesse transfrontaliero certo;
 - b. l'interesse che si intende soddisfare;
 - c. la procedura che si intende seguire con l'indicazione delle ragioni della scelta;
 - d. gli elementi essenziali del contratto;
 - e. le caratteristiche dei lavori, beni o servizi che si intendono acquisire;
 - f. le modalità per l'individuazione degli operatori economici da invitare (albo o avviso);
 - g. l'eventuale numero minimo e massimo di operatori ammessi al confronto;
 - h. qualora previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, l'indicazione dei criteri per l'individuazione degli operatori da invitare;
 - i. sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, in via eccezionale è possibile procedere con il sorteggio dei medesimi, esponendone opportunamente le ragioni. Nel dettaglio la motivazione può evidenziare che l'applicazione di criteri di individuazione degli operatori economici è impossibile o comporti oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura;
 - j. il criterio per la scelta della migliore offerta;
 - k. il nominativo del RUP e del DEC;
 - l. Il nominativo del Responsabile del procedimento per la fase di affidamento qualora individuato. In caso di mancata nomina, il ruolo viene assunto direttamente dal RUP
 - m. l'importo massimo dell'affidamento e la copertura contabile.
 - n. Nel caso di determinazione che approva l'avviso di manifestazione di interesse, i punti 6, 7 e 8 sono già contenuti nella medesima

Art. 29 - Modalità di individuazione degli operatori economici da invitare

-
1. L'indagine di mercato o la consultazione dell'albo fornitori deve tenere conto del principio di rotazione, delle categorie merceologiche e delle fasce di valore contemplate dall'art. 7 del presente regolamento.
 2. L'indagine di mercato o la consultazione dell'albo fornitori è svolta tenendo in considerazione l'obbligo di utilizzo del Mercato elettronico o, in alternativa, delle piattaforme telematiche in uso alla Stazione Appaltante; l'operatore da invitare alla procedura deve pertanto essere abilitato ad operare sulle suddette Piattaforme.
 3. La scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
 4. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, non può essere utilizzato il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori.

Art. 30 - Invito alla procedura

1. Conclusa l'indagine di mercato o consultato l'Albo fornitori del Comune di Taranto e formalizzati i relativi risultati l'Amministrazione procederà ad invitare gli operatori selezionati a presentare offerta mediante gli strumenti digitali di *e-procurement* di cui l'Amministrazione dispone nel rispetto delle prescrizioni normative.
2. I principi di imparzialità e parità di trattamento esigono che tutti gli operatori siano invitati contemporaneamente.
3. L'operatore economico invitato alla procedura negoziata, può presentare la propria offerta singolarmente oppure quale mandatario di operatori riuniti. Non è pertanto preclusa la partecipazione dell'operatore economico quale mandatario di raggruppamento costituito con altri operatori economici.

Art. 31 - Contenuto della lettera d'invito

1. L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria.
2. In linea di massima l'invito deve contenere:
 - a. l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali ed il suo importo complessivo stimato;
 - b. i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico - finanziari / tecnico - organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara. Si rende necessario l'utilizzo del Dghe



per la dichiarazione dei requisiti speciali e generali;

- c. il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d. l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e. il criterio di aggiudicazione prescelto;
- f. la misura delle penali;
- g. l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h. l'eventuale richiesta di garanzie;
- i. il nominativo del RUP e, qualora nominato, del Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento;
- j. il criterio prescelto per il calcolo della soglia di anomalia;
- k. lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- l. la data, l'orario ed il luogo di svolgimento della prima seduta nella quale il RUP, qualora non sia nominato un responsabile di fase ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato, procede all'apertura della documentazione amministrativa.

Art. 32 - Criteri di aggiudicazione

1. La procedura è aggiudicata, ai sensi dell'articolo 50 comma 4 del Codice, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2 del Codice. Nel primo caso, il Settore/Servizio competente applica le vigenti disposizioni relative alla nomina dei componenti nelle commissioni di gara, di cui all'eventuale Regolamento adottato dal Comune di Taranto.
2. L'aggiudicazione della procedura è formalizzata, previa effettuazione delle verifiche e dei controlli d'ufficio previsti dal Codice e dal presente Regolamento, con apposita determinazione del Settore/Servizio competente, nella quale si approvano le valutazioni effettuate e si riepilogano le attività istruttorie compiute, anche riguardo l'individuazione dei soggetti invitati e di quelli che hanno presentato offerta, la congruità dell'offerta, gli eventuali controlli e l'affidatario dell'intervento. Il provvedimento legittima a stipulare il successivo contratto.
3. Il provvedimento di aggiudicazione è pubblicato a cura del Settore/Servizio competente, con le modalità previste all'art. 5 del presente Regolamento e trasmesso senza ritardo, insieme al documento di stipula o atto equipollente con valore negoziale, al RUP, ~~per il perfezionamento dell'impegno di spesa e~~ per la fase di esecuzione contrattuale.
4. L'Amministrazione assume il vincolo giuridico verso l'affidatario, successivamente alla stipula, fatta salva la facoltà di richiedere l'esecuzione anticipata del contratto.

Art. 33 - Anomalia dell'offerta

1. Nel caso di aggiudicazione di procedure negoziate con il criterio del prezzo più basso che non presentano un interesse transfrontaliero certo è necessario prevedere negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. In ogni caso è possibile valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
2. Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, è necessario indicare negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2 al Codice dei Contratti, ovvero selezionandolo in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2 al Codice dei Contratti.
3. L'esclusione automatica di cui al co. 1, primo periodo, riguarda solo gli appalti di lavori e servizi e non anche quelli di forniture.

Art. 34 - Commissione giudicatrice

1. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa le offerte sono valutate da una Commissione nominata secondo quanto previsto dal Regolamento recante la disciplina per la nomina del seggio di gara e della commissione giudicatrice negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture, approvato dal Comune di Taranto. In assenza del suddetto regolamento si applicano le disposizioni previste dall'art. 93 del codice degli appalti.
2. Le sedute della commissione e le relative attività devono essere verbalizzate. Poiché le procedure devono essere svolte su piattaforme telematiche o Mercati elettronici la seduta di Gara avviene a distanza, secondo le modalità rese possibili dai suddetti strumenti telematici. Le sedute della Commissione per la valutazione delle offerte tecniche sono riservate.

Art. 35 - Verifica dei requisiti

1. La verifica del possesso dei requisiti autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione.
2. Il RUP/Responsabile di Fase verifica l'assenza di cause di esclusione automatica di cui all'articolo 94 del Codice attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico (F.V.O.E.) ovvero tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati.
3. Le verifiche di assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 del Codice e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 100 del Codice avvengono con le medesime modalità di cui al punto 2.

Art. 36 - Termine di conclusione della procedura negoziata

1. La procedura negoziata sotto soglia deve concludersi entro:
 - 4 mesi se aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - 3 mesi se aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.
2. I termini decorrono dall'invio degli inviti a formulare offerta, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.
3. Ove si debba attivare la procedura di verifica dell'anomalia i termini sopra indicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.
4. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

Art. 37 - Forma del contratto

1. Il contratto per l'affidamento di un lavoro, servizio, fornitura è stipulato, a pena di nullità, secondo le modalità e termini di cui all'articolo 18 del Codice e articolo 12 del presente regolamento.
2. I contratti di appalto da stipulare in forma pubblica amministrativa sono trasmessi all'ufficiale rogante per l'iscrizione a repertorio e preventivamente regolarizzati in competente bollo con oneri a carico dell'affidatario.

Art. 38 – Applicazione, Norme finali, transitorie e di rinvio

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale ed entra in vigore il giorno successivo alla data del provvedimento di emanazione.

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano a tutte le procedura indette con il D.lgs. 36/2023, anche in corso, qualora compatibili.

Art. 38 – Applicazione, Norme finali, transitorie e di rinvio

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo, sono abrogate eventuali disposizioni precedenti riguardanti la materia di cui questo documento si occupa.

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano a tutte le procedura indette con il D.lgs. 36/2023, anche in corso, qualora compatibili

Qualora il presente regolamento risultasse incompatibile, in tutto o in parte, con disposizioni legislative sopravvenute, esso dovrà considerarsi automaticamente modificato in conformità alle nuove norme, se esse risultino automaticamente applicabili; diversamente, esso deve essere modificato, seguendo la procedura di legge, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle norme sopravvenute.

Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente regolamento si intendono di natura dinamica e formale e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o, comunque l'emanazione di nuove, al posto delle stesse, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente Regolamento.

Il presente Regolamento si compone di n. 38 articoli.